



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(aggiornato a luglio 2026)

1. FASE DEI VERSAMENTI: regime fiscale dei contributi

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente.

Il comma 201 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026 (che modifica l'art.8, comma 4, del d.lgs. 252/2005), in vigore dal 1° luglio 2026 che fa riferimento all'intero periodo di imposta 2026, ha aumentato il plafond di deducibilità da 5.164,57 a 5.300,00 euro annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore delle persone indicate nell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), che si trovino nelle condizioni ivi previste, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui (per complessivi euro 7.950,00 annui).

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300,00 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000 (aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027):

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

2. FASE DI ACCUMULO: regime fiscale dei rendimenti del fondo pensione

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di OICR residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);

b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);

b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. L'importo totale delle risorse è investito, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 145/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti, purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), dell'art. 1 della legge 232/2016, siano almeno pari a partire dall'anno 2026 al 10% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3. FASE DI EROGAZIONE: regime fiscale delle prestazioni

Si premette che la decorrenza dell'erogazione frazionata del montante accumulato in un periodo minimo di 5 anni è stata rinviata al 31 ottobre 2026.

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari: è fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (ad esempio per superamento del plafond di contribuzione deducibile), del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito nel 2015 o nel 2016 in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine e dei redditi derivanti da "investimenti qualificati" o da PIR.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Si precisa che la tassazione applicata alle varie forme di liquidazioni risponde al principio del pro-rata temporis, pertanto il regime fiscale che si descrive nei paragrafi successivi riguarda il montante maturato post gennaio 2007. Per la tassazione applicata ai montanti maturati precedentemente a quella data trova applicazione il regime fiscale prevalente.

N.B. Per tutte le forme di liquidazioni soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento che viene ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo fino ad un massimo di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%) si considerino le precisazioni che seguono.

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta dal 15 al 9%, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma periodica è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%.

Prestazioni alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 199/2025:

Rendita a durata definita, Prelievi liberamente determinabili ed Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni.

- Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili

Come previsto dall'art. 11, comma 6-bis, del D.Lgs 252/2005, alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi, nonché al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, si applica il regime fiscale previsto dall'art. 11, comma 6, del medesimo D.Lgs 252/2005, con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale. Pertanto, la parte imponibile della prestazione erogata in forma rendita a durata definita e di prelievi (nonché del riscatto da parte degli aventi titolo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia) è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (cfr. punto 2 Fase di accumulo) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 per la prestazione in capitale (tassazione separata).

- Prestazione in forma erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (la decorrenza di questa prestazione è stata rinviata al 31 ottobre 2026)

La parte imponibile della prestazione in forma di erogazione frazionata in un periodo non inferiore a 5 anni è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (aliquota minima del 15%).

I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (cfr. punto 2 Fase di accumulo) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 della prestazione in capitale (tassazione separata).

In caso di decesso del beneficiario dell'erogazione frazionata, il riscatto del montante residuo è assoggettato al regime fiscale delle prestazioni in capitale, con aliquota dal 15% al 9%.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

R.I.T.A. (rendita integrativa temporanea anticipata di cui all'art.11, comma 4, d.lgs 252/2005)

La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). La RITA è l'unica forma di prestazione che non segue il criterio del pro-rata temporis trovando

applicazione la tassazione agevolata appena descritta anche per il montante maturato ante 1 gennaio 2007. L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 2. FASE DI ACCUMULO.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

Riscatti

Sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale le somme erogate:

→ a titolo di riscatto parziale della posizione individuale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

→ a titolo di riscatto totale della posizione individuale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;

→ a titolo di riscatto della posizione individuale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

4. Comunicazioni degli aderenti

Contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Moduli→ Contribuzione: Comunicazione contributi non dedotti.

Contributi reintegratori con effetto fiscale

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300,00 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1.1.2007, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per ottenere il credito di imposta, l'aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

Moduli→ Contribuzione: Reintegro Anticipazione

Contributi da premio di risultato

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Tali contributi sono versati dal datore di lavoro con indicazione in apposita distinta e sono riportati nella Certificazione unica. La comunicazione degli stessi da parte dell'aderente si rende necessaria solo nei casi di omessa o errata indicazione da parte del datore di lavoro.